Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 323 DEL 24 NOVEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità 6% serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 15 novembre 1982.
(5552)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Servizi collettivi della riforma fondiaria - Carpinello », in Stigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Servizi collettivi della riforma fondiaria - Carpinello - a r.l. », con sede in Stigliano (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Servizi collettivi per la riforma fondiaria - Carpinello - a r.l. », con sede in Stigliano (Matera), costituita per rogito notaio Francesco Salomone in data 22 aprile 1955 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Giuseppe Ambrosecchia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(5650)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 1982.

Norme provvisorie per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici semoventi autogru e simili eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui all'art. 69 del testo unico delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, e degli autoveicoli ad uso speciale allestiti con attrezzature a gru e simili

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto l'art. 13 della medesima legge, il quale demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione dei richiamati articoli 4 e 10:

Considerato che, con propri decreti 7 dicembre 1979 e 30 dicembre 1980, sono state date le norme tecniche per gli autoveicoli delle categorie I e III specificate nei decreti stessi;

Considerato altresì che il punto III.5 dell'allegato tecnico al proprio decreto 30 dicembre 1980 demanda ad altro strumento la fissazione delle norme tecniche per gli autoveicoli ad uso speciale inquadrabili nella categoria III;

Considerato, infine, che si rende necessario provvedere con urgenza a definire una prima serie di norme tecniche per i veicoli attrezzati con gru semoventi e simili — inquadrabili tra le macchine operatrici oppure tra gli autoveicoli a uso speciale a seconda il caso che ricorre in relazione al dettato di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 10 della già citata legge 10 febbraio 1982, n. 38 — al fine di acquisire elementi per la definitiva stesura degli articoli del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, elencati negli articoli 13 e 16 della sopra richiamata legge n. 38 del 10 febbraio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme tecniche provvisorie contenute nell'allegato tecnico al presente decreto.

Le stesse sono applicabili ai veicoli semoventi, il cui allestimento è costituito unicamente da gru di sollevamento, piattaforme aeree, pompe per il calcestruzzo ed altre attrezzature, derogando, in quest'ultimo caso e ove necessario per motivi tecnico-costruttivi, ai punti 2.1, 2.2, 2.10 e 2.11.

Art. 2.

Le norme contenute nell'allegato tecnico si applicano ai veicoli per i quali la domanda di omologazione o di immissione in circolazione è presentata, ai sensi degli articoli 53 o 54 del testo unico sulle norme della circolazione stradale, dopo l'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1982, n. 38, fatto salvo quanto stabilito con il proprio decreto 9 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982.

Le relative domande devono essere presentate dal costruttore o da altro soggetto legalmente abilitato al competente Centro Prove Autoveicoli.

Le domande e la documentazione tecnica devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 220 del regolamento del testo unico sulle norme della circolazione stradale; in ogni caso, la documentazione tecnica deve essere prodotta dalla casa costruttrice del veicolo e da questa sottoscritta.

Quanto sopra si applica anche alle macchine operatrici di cui al proprio decreto 9 luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982.

Art. 3.

Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla di cui al comma quinto dell'art. 10 della legge n. 38 deve essere approvato ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

A tal fine si applicano le norme dell'art. 191 e 205 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

ALLEGATO TECNICO

1. *Inquadramento.*

1.1. I veicoli di cui all'art. 1 sono inquadrabili come macchine operatrici oppure come autoveicoli ad uso speciale della categoria I o III, queste ultime in dipendenza del fatto che non eccedono o eccedono i limiti di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

1.2. Se inquadrabili come macchine operatrici e non eccedono i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 69 del predetto testo unico, si applicano le norme provvisorie contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 9 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982; se eccedono i predetti limiti di sagoma e di peso si applicano le norme contenute nel presente allegato tecnico.

1.3. L'inquadramento fra le macchine operatrici può essere richiesto a condizione che il veicolo non risulti suscettibile, per costruzione, di superare la velocità di 40 km/h. Tale condizione deve essere verificata secondo quanto disposto dalla tabella CUNA NC 003-04.

In sede di visita e prove dovrà comunque essere accertato che, su strada piana, asciutta ed in assenza di vento, la velocità massima effettiva non superi i 40 km/h.

1.4. L'inquadramento fra gli autoveicoli ad uso speciale ai sensi della lettera *f*) dell'art. 26 del testo unico comporta la seguente distinzione di trattamento fiscale:

1.4.1. quello stabilito dalla tariffa 1 allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, se adibiti esclusivamente a soccorso stradale;

1.4.2. quello definito sulla base di una portata fittizia calcolata come stabilito dalla circolare n. 58/2532 del 28 gennaio 1970 della Direzione generale MCTC, in tutti gli altri casi.

1.5. Qualsiasi sia l'inquadramento, tali veicoli, qualora superino le dimensioni e/o i pesi di cui all'art. 69 o agli articoli 32 e 33 — rispettivamente se macchine operatrici od autoveicoli — sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 10 del testo unico, come modificato dalla legge n. 38.

1.6. Qualsiasi sia l'inquadramento, i veicoli sono dichiarati non atti al traino di veicoli rimorchiati salvo quanto precisato per gli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale.

2. *Veicoli inquadrati come macchine operatrici ed eccedenti i limiti di sagoma e/o di peso di cui all'art. 69 del testo unico.*

2.1. La eccedenza dalla sagoma limite di cui all'art. 32 del testo unico non può essere determinata da parti dell'attrezzatura di allestimento facilmente smontabili; l'eccedenza in lunghezza non può comunque essere inferiore a m 0,50.

2.2. La eccedenza dai pesi di cui all'art. 69 del testo unico deve essere non inferiore a 5 q.li nei riguardi del peso complessivo o del peso per asse.

2.3. A tali macchine si applicano gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 9 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982.

Nei riguardi della visibilità si applica il punto 4.13 del presente allegato; autorizzando la Direzione generale MCTC a concedere eventuale deroga al punto 3.4 della direttiva 71/127/CEE.

Per la visibilità nel piano verticale delle macchine di cui al proprio decreto 9 luglio 1982, si applica quanto stabilito al punto 4.13.

2.4. Peso massimo per asse: sino a 13 t. Qualora venga superato tale peso massimo, ciò potrà essere ammesso a condizione che la velocità massima calcolata non superi, per costruzione, i seguenti limiti: 25 km/h per pesi superiori a 13 t e non superiori a 18 t; 15 km/h per pesi superiori a 18 t. Tali pesi sono ammessi anche per assi contigui, purché a distanza non inferiore a m 1,20.

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici non dovrà comunque superare i 10 bar; non è ammesso l'uso dei cingoli.

Gli assi contigui, devono poter compensare fra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 20% del peso che su ogni asse grava nella condizione di assi complanari se privi di sospensione elastica, oppure il ± 25% se provvisti di sospensione elastica.

2.5. Peso aderente: non inferiore al 40%.

2.6. Peso sul o sugli assi di guida, non inferiore al 20% del peso complessivo. Il dispositivo di sterzo deve rispondere alla normativa in atto applicando uno sforzo massimo di 25 kg sul volante e, in particolare, se di tipo idrostatico, risultare manovrabile entro il limite di 60 kg di sforzo sul volante nel caso di assenza dell'energia primaria di alimentazione del gruppo; se di tipo meccanico servoassistito, deve rispondere alle norme vigenti per gli autoveicoli di cui al successivo punto 4.15.

Nel caso che la eventuale mancanza di energia primaria richieda sforzi sul volante maggiori di 60 kg, la macchina, per costruzione, non dovrà superare i 15 km/h.

In ogni caso le tubazioni del circuito del dispositivo di sterzo idrostatico dovranno presentare un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 riferito al massimo valore di pressione cui il circuito può essere soggetto in conseguenza delle valvole di protezione di cui è attrezzato.

Tale coefficiente di sicurezza è ridotto a 4 per le macchine di cui al decreto ministeriale 9 luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982.

2.7. Fascia di ingombro: raggio esterno 14 m e raggio interno 8 m per veicoli sino a 3 assi; per veicoli a 4 e 5 assi, raggio esterno di 14 m e raggio interno di 7 m; per veicoli a 6 o più assi raggio esterno di 16,5 m e raggio interno di 9 m. I valori dei raggi esterni di cui sopra, ferme restando le rispettive ampiezze della fascia, sono elevati di 1 m per veicoli con larghezza superiore a m 2,90.

Entro le fasce di cui sopra devono risultare compresi tutti gli ingombri ivi compresi quelli delle parti a sbalzo.

Il valore della fascia di ingombro verificato per ogni tipo di veicolo deve essere trascritto sul certificato di circolazione.

Per le macchine di cui al proprio decreto 9 luglio 1982, la fascia d'ingombro è quella regolamentare.

2.8. Raggio minimo di sterzo: non superiore a 11 m per i veicoli sino a 3 assi, 13 m per i veicoli a 4 o 5 assi e 15 m per veicoli con più di 5 assi.

2.9. Sbalzi: sono ammesse le parti a sbalzo sino a lunghezze che rientrano nella fascia di cui al precedente punto 2.7. I bracci delle gru e simili, anche nelle parti che non eccedono il 50 % del passo, devono essere segnalate sia lungo l'asse longitudinale che trasversale del veicolo, con vernici a strisce larghe 10 cm ed inclinate di 35°, alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti. Qualora la parte estrema dello sbalzo sia costituita dalle carrucole per le funi del gancio di sollevamento o di manovra, la segnalazione può essere effettuata con appositi pannelli fissabili al predetto dispositivo, verniciati come sopra disposto.

Se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 4 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta di personale dell'impresa, ai sensi del comma settimo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38.

La parte a sbalzo costituita dai bracci della gru o comunque da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, devono presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a m 1,80 da terra.

2.10. Sussiste l'obbligo dei dispositivi antincastro e di rimorchio in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli autoveicoli.

Qualora il peso complessivo della macchina ecceda le 40 t, il dispositivo di rimorchio può anche risultare dalla combinazione di due dispositivi a condizione che la macchina sia provvista della relativa attrezzatura di collegamento che assicuri la ripartizione uguale dello sforzo sui due dispositivi.

Il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la traversa portastabilizzatori od altro dispositivo analogo, purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto per il dispositivo antincastro e ad esso non risulti agganciato alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento.

2.11. I dispositivi di frenatura devono essere conformi alla Direttiva 71/320 Cee; per i veicoli con velocita non superiore per costrazione a 25 km/h non si effettua la prova di tipo II.

2.12. per le prove di rumorosità ed inquinamento da scarico dei propulsori, si applicano le norme attualmente in vigore per le macchine operatrici.

Dovrà altresì effettuarsi la prova per la determinazione della potenza del propulsore di trazione in conformità della normativa in vigore per gli autoveicoli nonché la determinazione dell'ingombro di cui al punto 2.7.

2.13. Tutte le parti a sbalzo, i ganci e parti ausiliarie nonché la torretta, devono essere assicurati nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada.

Il sistema di lavoro inoltre deve poter essere bloccato — con valvole di blocco sul circuito idraulico o con vincoli meccanici — nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

3. *Veicoli inquadrabili come autoveicoli ad uso speciale e non eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico.*

3.1. Sono soggetti alle stesse norme tecniche degli autoveicoli della categoria I, salvo quanto di seguito specificato:

3.2. Velocità massima calcolata: 80 km/h.

3.3. Sbalzo: non eccedente il 75% del passo a condizione che ciò si verifichi solo a uno dei due estremi longitudinali del veicolo, restando la parte a sbalzo dell'estremo opposto entro il 50% del passo e sempreché, in ogni caso, il veicolo risulti inscrittibile nella fascia di ingombro regolamentare.

I bracci delle gru e simili, anche nelle parti che non eccedono il 50 % del passo, devono essere segnalate sia lungo l'asse longitudinale che trasversale del veicolo, con vernici a strisce larghe 10 cm ed inclinate di 35°, alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti. Qualora la parte estrema dello sbalzo sia costituita dalle carrucole per le funi del gancio di sollevamento o di manovra, la segnalazione può essere effettuata con appositi pannelli fissabili al predetto dispositivo, verniciati come sopra disposto.

Se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta di personale dell'impresa, ai sensi del comma settimo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38.

La parte a sbalzo costituita dai bracci della gru o comunque da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, devono presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a m 1,80 da terra.

3.4. Il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato alcun organo dall'attrezzatura dell'allestimento.

3.5. Per i soli veicoli adibiti esclusivamente a soccorso stradale è ammesso il traino di un veicolo in avaria — che può anche essere in parte sollevato e scaricare quindi una quota del proprio peso sul veicolo che lo soccorre — con rapporto di traino non superiore a 1, a condizione che il traino avvenga con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettati i carichi massimi per asse ed il rapporto minimo fra il peso sul o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori; che sia stato verificato, inoltre e in tali condizioni, il rispetto dell'efficienza di frenatura di servizio e di soccorso.

Sulle carte di circolazione, tale facoltà dovrà essere annotata a parte con la indicazione anche delle condizioni di impiego del veicolo per il traino di veicoli in avaria.

3.6. Gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei normali veicoli della categoria I; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE.

3.7. Tutte le parti a sbalzo, i ganci e parti ausiliarie nonché la torretta, devono essere assicurati nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada.

Il sistema di lavoro inoltre deve poter essere bloccato — con valvole di blocco sul circuito idraulico o con vincoli meccanici — nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

4. *Veicoli inquadrabili come autoveicoli ad uso speciale, eccedenti i limiti di sagoma e/o di peso di cui agli articoli* 32 *e* 33 *del testo unico.*

4.1. Sono soggetti alle stesse norme tecniche dei veicoli a motore non atti al traino della categoria III, salvo quanto di seguito specificato:

4.2. Dimensioni: la eccedenza dalla sagoma limite di cui all'art. 32 del testo unico non deve essere determinata da parte dell'attrezzatura di allestimento facilmente smontabile; l'eccedenza in lunghezza non può comunque essere inferiore a 0,5 m.

4.3. Peso complessivo: la eccedenza del peso complessivo o sull'asse, rispetto ai limiti di cui all'art. 33, non può essere inferiore a 6 q.li.

4.4. Peso massimo per asse: 13 tonnellate.

Tale peso è ammesso anche per assi contigui, purché a distanza non inferiore a 1,20 m.

4.5. Peso rimorchiabile: non atto. Se adibito a soccorso stradale, vale quanto detto al precedente punto 3.5.

4.6. Peso aderente: non inferiore al 50% per pesi complessivi non superiori a 40 t; 40 % in tutti gli altri casi.

4.7. Peso sugli assi di guida: non inferiore al 25% del peso complessivo; per i veicoli sino a 3 assi e peso complessivo non superiore a 33 t, tale valore è ridotto al 20%.

4.8. Fascia di ingombro: per veicoli con un massimo di 3 assi, quella regolamentare; per i veicoli a 4 o 5 assi, il raggio esterno è di 14 m e quello interno di 7 m; per i veicoli a 6 o più assi, il raggio esterno è di 16,5 m e quello interno di 9 m. I valori dei raggi esterni di cui sopra, ferme restando le rispettive ampiezze della fascia, sono elevati di 1 m per veicoli con larghezza superiore a 2,90 m.

Entro le fasce di cui sopra devono risultare tutti gli ingombri ivi compresi quelli delle parti a sbalzo.

Il valore della fascia di ingombro verificata per ogni tipo di veicolo deve essere riportata sul documento di circolazione.

4.9. Raggio minimo di sterzo: non superiore a 11 m per i veicoli sino a 3 assi, 13 m per veicoli a 4 o 5 assi e 15 m per veicoli con più di 5 assi.

4.10. Sospensioni: elastica per assi con carico superiore a 8 tonn., e/o pneumatici gonfiati a pressione non superiore a 9 bar. Tutti gli assi contigui devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 20% del peso che su ogni asse grava nella condizione di assi complanari se privi di sospensione elastica; ± 25% se muniti di sospensione elastica.

L'assenza di sospensioni elastiche richiede comunque il riconoscimento di ammissibilità di cui all'art. 50 del testo unico.

4.11. Sbalzo: sono ammesse le parti a sbalzo sino a lunghezze che rientrano nella fascia di ingombro di cui al precedente punto 4.8.; lo sbalzo anteriore, non dovrà comunque superare i 3,5 m dalla testata anteriore dell'autotelaio.

I bracci della gru, anche nelle parti che non eccedono il 50 % del passo, devono essere segnalate sia lungo l'asse longitudinale che trasversale del veicolo con vernici a strisce larghe 10 cm ed inclinate di 35° alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti. Qualora la parte estrema dello sbalzo sia costituita dalle carrucole per le funi del gancio di sollevamento o di manovra, la segnalazione può essere effettuata con appositi pannelli fissabili al predetto dispositivo, verniciati come sopra disposto.

Se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa, ai sensi del comma settimo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38; la prescrizione non si applica se il veicolo è insuscettibile di superare la velocità di 50 km/h.

Tutto quanto sopra, fatte salve le eventuali diverse prescrizioni date dagli Enti di cui al comma 5 dell'art. 10 del testo unico.

La parte a sbalzo costituita dai bracci della gru o comunque da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie anteriore ad altezza non inferiore a m 1,80 da terra.

4.12. Il dispositivo di protezione posteriore non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la trave portastabilizzatori, la quale dovrà presentare la faccia posteriore a superficie piana.

In ogni caso, in corrispondenza e/o sul dispositivo non deve comparire alcun altro dispositivo compresi gli eventuali dispositivi di rimorchio.

Qualora il peso complessivo della macchina ecceda le 40 tonn. il dispositivo di rimorchio può anche risultare dalla combinazione di due dispositivi a condizione che la macchina sia provvista della relativa attrezzatura di collegamento che assicuri la ripartizione uguale dello sforzo sui due dispositivi.

4.13. Visibilità dal posto di guida: verso il retro, attraverso gli specchi retrovisori secondo normativa 71/127/CEE (decreto ministeriale 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974).

Preso a riferimento il centro dei punti oculari definiti al punto 1.7. dell'allegato tecnico alla predetta normativa, i campi di visibilità verso l'avanti devono garantire al conducente la seguente visione angolare: nel piano orizzontale 180°, con bisettrice passante per l'asse orizzontale parallelo a quello longitudinale e coincidente con il centro dei punti oculari; nel piano verticale 33°, con un minimo di 8° verso l'alto rispetto ad un asse orizzontale parallelo all'asse longitudinale del veicolo e passante per il centro dei punti oculari. Tale visione angolare deve essere mantenuta per tutta la estensione del parabrezza, traslando il centro dei punti oculari ortogonalmente all'asse longitudinale del veicolo.

Nell'arco di 180° sono ammesse zone oscure per un valore massimo complessivo di 32° e un massimo assoluto della singola zona di 20°.

Ove non risulti tecnicamente possibile ai fini del rispetto della richiamata normativa 71/127/CEE, è ammessa deroga al punto 3.3.5. dell'allegato I alla stessa normativa, a condizione che il retrovisore non ecceda la sporgenza di 0,6 m rispetto alla sagoma trasversale del veicolo sprovvisto di retrovisore.

4.14. Tutte le parti a sbalzo, i ganci e parti ausiliarie nonché la torretta, devono essere assicurati nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada.

Il sistema di lavoro inoltre deve poter essere bloccato — con valvole di blocco sul circuito idraulico o con vincoli meccanici — nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

4.15. Gli assi di sterzo devono rispondere alle prescrizioni contenute nella direttiva n. 70/311/CEE.

Qualora il carico complessivo sullo o sugli assi di sterzo superi le 13 tonn. — e comunque in caso di non rispondenza alle prescrizioni di cui al comma precedente — dovrà adottarsi un servomeccanismo completamente sdoppiato, fatta eccezione per la tiranteria meccanica esterna alla scatola di guida.

Le sorgenti di energia del servomeccanismo devono derivare potenza da due diversi sistemi uno dei quali deve essere il motore di trazione.

Tale prescrizione si applica su veicoli che verranno immessi in circolazione a partire dal 1° gennaio 1984. Frattanto la prescrizione si intende soddisfatta con un servomeccanismo sdoppiato nella parte di alimentazione energetica — serbatoio o accumulatore di energia compresi — e nella parte alimentazione dei cilindri operatori; lo sdoppiamento non è necessario qualora le tubazioni delle predette parti presentino un coefficiente di sicurezza non inferiore a 8 rispetto al massimo valore di pressione cui il circuito può essere soggetto in conseguenza delle valvole di protezione di cui è attrezzato.

4.16. Dispositivi di frenatura: rispondenti alla direttiva 71/320/CEE; fatta eccezione per i veicoli a due assi del peso complessivo sino a 20 t, a 3 assi del peso complessivo sino a 33 t, e a 4 assi del peso complessivo sino a 40 t, per i quali si applicano tutte le norme in vigore per gli autoveicoli della categoria I.

4.17. Ai fini del dimensionamento o dell'equipaggiamento, la velocità di base non dovrà essere inferiore a quella effettiva rilevata su strada rettilinea piana ed a fondo in asfalto o cemento.

4.18. Potenza minima del propulsore: 5 CV/t; in tale caso le prove di prestazione si intendono soddisfatte con la sola verifica dello spunto su pendenza del 18%.

Potenze inferiori a 5 CV/t con un minimo assoluto di 3 CV/t comportano l'effettuazione di tutte le prove di prestazione.

5. Deroghe ai punti 2.8 e 4.9, conseguenti a necessità di carattere costruttivo possono essere concesse dalla Direzione generale M.C.T.C., purché tali necessità siano da questa ritenute giustificabili ed ammissibili ai fini della sicurezza della circolazione.

(5495)

DECRETO 11 novembre 1982.

Adeguamento della normativa relativa alle targhe a fondo retroriflettente per i veicoli a motore e per quelli da essi rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 28 giugno 1974, contenente norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione e contenente prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi, nonché le successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1975, n. 707, art. 15, comma primo, che dà facoltà al Ministro dei trasporti di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe di immatricolazione;

Visto il secondo comma dello stesso articolo di legge, in relazione all'obbligo di adozione di targhe con fondo a caratteristiche rifrangenti;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, che stabilisce i caratteri costruttivi di nuove targhe a fondo retroriflettente, dettando altresì le norme tecniche di approvazione delle pellicole rifrangenti da impiegare nella costruzione di tali targhe e imposta un nuovo sistema generale di targatura, fissando la successione dei simboli componenti i contrassegni di immatricolazione;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, di modifica del decreto ministeriale 25 giugno 1977 suddetto;

Considerata l'esigenza di apportare alcune ulteriori modifiche nei riguardi delle caratteristiche tecniche relative al supporto metallico delle targhe, e alla profondità di imbutitura delle parti delle targhe, non interessanti i contrassegni alfanumerici di immatricolazione, e nei riguardi della composizione delle targhe per agenti diplomatici esteri e per escursionisti esteri nonché di quelle ripetitrici per macchine agricole trainate;

Considerata la necessità, prospettata dalla rappresentanza italiana presso le comunità europee di indicare, oltre all'anno, anche il mese di scadenza sulle targhe dei veicoli immatricolati EE;

Considerata l'esigenza tecnica di procrastinare adeguatamente i termini per la sostituzione delle targhe ripetitrici previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 29 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 2.1 del disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 25 giugno 1977 è sostituito dal seguente:

2.1 *Supporto metallico.*

Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte 2ª, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di mm 1,00±0,05 piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1982 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le targhe saranno a fondo bianco per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, giallo per macchine agricole semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici.

I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana e la sigla I ove ricorra saranno di colore nero, salvo che per i caratteri della sigla CD e per la coppia di caratteri alfabetici finale del contrassegno nelle targhe delle autovetture per agenti diplomatici, che saranno di colore azzurro, per la lettera P che compare in tutte le targhe per la circolazione di prova e per le lettere M ed A che la integrano nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole, che saranno di colore verde, per la parola « rimorchio » e per la sigla « rim. agr. » che compaiono nelle targhe di riconoscimento rispettivamente dei rimorchi e delle macchine agricole trainate, che saranno di colore rosso, nonché per la lettera R che compare nelle targhe ripetitrici, che sarà anch'essa di colore rosso.

Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda mm 1,4±0,1, che può essere ridotta fino a mm 0,5 per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per agenti diplomatici esteri e per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici di cui al secondo comma del successivo art. 6.

Le dimensioni delle targhe posteriori per autoveicoli e dei singoli elementi che le costituiscono nonché il formato dei caratteri saranno quelli previsti nelle figure 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto ministeriale 7 giugno 1974, con le eccezioni circa le dimensioni degli elementi complementari risultanti dalle figure allegate al presente decreto.

Le dimensioni delle targhe, sia posteriori che anteriori, degli autoveicoli per escursionisti esteri e delle autovetture per agenti diplomatici esteri, il formato e la collocazione dei relativi caratteri ed elementi complementari saranno quelli rispettivamente previsti nelle figure 3 e 4 allegate al presente decreto.

Le dimensioni delle targhe dei motoveicoli degli escursionisti esteri, il formato e la collocazione dei relativi caratteri ed elementi complementari saranno quelli previsti nella figura 8 allegata al presente decreto.

Nelle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli degli escursionisti esteri la zona rettangolare in rilievo larga mm 69 ed alta mm 20 è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi in colore bianco il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.

Le dimensioni delle targhe ed il formato dei relativi caratteri saranno quelli previsti dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale per tutte le altre targhe, con le seguenti eccezioni:

a) le targhe anteriori degli autoveicoli, quelle laterali dei relativi rimorchi e delle macchine agricole trainate nonché quelle per la circolazione di prova degli autoveicoli e rimorchi, che avranno dimensioni di mm 340 × 115 e caratteri corrispondenti ai disegni delle relative figure allegate al presente decreto;

b) le targhe per la circolazione di prova dei motoveicoli e quelle per la circolazione di prova delle macchine agricole, che, ferme restando le caratteristiche dimensionali previste dal citato regolamento, saranno contraddistinte dalla lettera P maiuscola integrata, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole, con le lettere M ed A.

I disegni quotati dei vari tipi di targhe sono riprodotti nelle figure allegate al presente decreto ».

Art. 3.

Le figure n. 3, n. 4, n. 8 e n. 14 allegate al decreto ministeriale 29 gennaio 1982 sono sostituite dalle figure di pari numero allegate al presente decreto.

Art. 4.

I termini di otto e dodici mesi, previsti nei due ultimi commi dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 gennaio 1982 per la sostituzione delle targhe ripetitrici, si intendono riferiti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Figura 3 - Targa autoveicoli « Escursionisti Esteri »

Figura 4 - Targa autovetture « Corpo Diplomatico »

Figura 8 - Targa motoveicoli « Escursionisti Esteri »

Figura 14 - Targa ripetitrice per rimorchi agricoli (altre province)

(5494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 317, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Garessio (Cuneo). — La popolazione di Garessio, che, fin dall'armistizio, aveva dimostrato un alto senso di umanità salvando ed aiutando numerosi ex ufficiali jugoslavi e gli sbandati della IV armata, alimentò le forze della Resistenza della Val Casotto e della Val Tanaro, partecipando direttamente ai duri combattimenti del febbraio, marzo e luglio 1944 ed a quelli dell'aprile 1945. Sopportando incendi, deportazioni ed uccisioni con eroica ed indomita fermezza, contribuì a ridare dignità e libertà alla Patria. — Garessio, 8 settembre 1943-27 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 319, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce al valor militare

Comune di Faenza (Ravenna). — Il comune di Faenza, nel corso della Guerra di liberazione, fu teatro di tragici eventi bellici che misero a dura prova la popolazione, la quale, però, seppe dimostrare in ogni circostanza il più fervido patriottismo recando un cospicuo contributo alla lotta partigiana malgrado le notevoli perdite subite in uomini e in materiali. — Faenza, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 323, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce al valor militare

Comune di San Damiano Macra (Cuneo). — Duramente provato nel corso della guerra di liberazione il comune di S. Damiano Macra, capoluogo della Repubblica della Valle Macra e centro propulsore della Resistenza armata, offrì alla causa della libertà un duro contributo di sangue e di rovine. Mai domo e senza tentennamenti, partecipò alla lotta fino al raggiungimento degli ideali di libertà perseguiti in aderenza alle tradizioni delle popolazioni della Valle. — San Damiano Macra, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 327, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce al valor militare

Comune di Rossiglione (Genova). — Rossiglione, centro di raccolta e rifugio di militari sbandati dopo l'8 settembre 1943, partecipò alla formazione delle prime pattuglie della resistenza ligure, dove un Comitato cittadino, formato dai rappresentanti dei partiti antifascisti, promuoveva — anticipando quello che sarebbe divenuto il C.L.N. — una organizzazione clandestina per la raccolta di armi, viveri e gruppi sbandati. Rossiglione, per la sua totale adesione alla Resistenza, fu considerato dai comandi nazi-fascisti quale covo di ribelli, e come tale subì rastrellamenti, deportazioni, rovine ed eccidi di suoi abitanti. — Rossiglione, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 328, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Riolo Terme (Ravenna). — Piccolo comune nella valle del Senio, costituì in Romagna una delle zone nevralgiche della Resistenza all'occupazione nazista, fornendo nel corso di sedici mesi generoso contributo di sangue dei suoi combattenti e della popolazione e ingente sacrificio di beni. Nelle giornate che videro il crollo della linea gotica, partigiani e cittadini affiancarono nella lotta le forze regolari italiane di liberazione, fondendo con esse comune ardente amore di Patria e di Libertà. — Riolo Terme (Ravenna), 9 settembre 1943-11 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 330, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Alfonsine (Ravenna) — Base operativa partigiana, immersa nella massiccia presenza di forze germaniche, centro nodale investito dalle operazioni belliche di due opposti schieramenti della linea gotica sul fronte del Senio, la sua popolazione e i suoi combattenti, con tenace coraggio, si opposero — nel corso di diciannove mesi — alla imposta forzata evacauzione delle proprie case e alla ferrea occupazione tedesca. Prodigò alla Resistenza e al concorso all'offensiva liberatrice italiana e alleata la lotta di cinquecento partigiani e della popolazione civile, sacrificandovi circa ottanta combattenti fra caduti e feriti, oltre trecento vittime civili, il tre quarti dei fabbricati distrutto. — Alfonsine 9 settembre 1943-10 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 35 Difesa, foglio n. 332, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Lugo (Ravenna). — Centro partigiano fra i più attivi di Romagna, con notevole valore di combattenti e popolazione resistette alla ferrea occupazione tedesca e alle conseguenti repressioni, organizzando efficacemente nel suo C.L.N. la rischiosa clandestina tutela della popolazione locale e di altre fuggiasche di località vicine, evacuate e distrutte. Fra opposti schieramenti della linea gotica, affiancò sul fronte del Senio le sue formazioni partigiane alle forze alleate, con queste partecipando all'azione liberatrice, conclusiva dell'aspra lotta che, durante sedici mesi, partigiani e popolo di Lugo di Romagna condussero a prezzo di ingenti perdite, fra caduti e feriti, e massicce distruzioni. — Lugo di Romagna, 8 settembre 1943-10 aprile 1945.

(5422)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 4 novembre 1982, il Credito commerciale tirreno S.p.a., in Cava dei Tirreni (Salerno), è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(5624)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente presso la Ferrovia adriatico-sangritana, riservato ai laureati in ingegneria.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente presso la Ferrovia adriatico-sangritana, con sede di servizio a Lanciano, riservato ai laureati in ingegneria.

Il concorso di cui sopra si svolgerà sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui appresso:

1) cittadinanza italiana;

2) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale; non sono ammessi titoli equipollenti;

3) età non superiore agli anni 45;

4) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

5) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle disposizioni di legge vigenti, ne impediscano il possesso;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento e sull'espletamento della funzione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o da una azienda di pubblico servizio di trasporti.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato parere, dal commissario governativo della Ferrovia adriatico-sangritana.

L'eventuale esclusione, con i motivi che l'hanno determinata, sarà comunicata dall'azienda all'interessato.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla gestione governativa della Ferrovia adriatico-sangritana, *piazzale Stazione, Lanciano*, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione redatta in carta legale.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita dal timbro di protocollo della segreteria aziendale.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, anche non imputabile al candidato, non pervenissero entro il termine fissato.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e data di nascita;

3) il domicilio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il possesso della laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano o meno riportato condanne penali;

8) la loro posizione nei riguardi del servizio militare;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dell'impiego presso una pubblica amministrazione o azienda di pubblico servizio di trasporti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, aziende di trasporti pubblici o altre e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

11) l'indirizzo (comprensivo di c.a.p. ed eventuale numero telefonico) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso; la gestione governativa *non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione* di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della gestione stessa. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato o degli enti locali, la suddetta autenticazione sarà effettuata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sarà in facoltà della gestione governativa della Ferrovia sangritana richiedere, entro breve termine perentorio, la regolarizzazione di quelle domande pervenute in tempo utile, ma con difetti di forma.

Art. 3.

Documentazione

Entro i successivi 30 giorni dal termine di cui al precedente art. 2, il candidato dovrà far pervenire i documenti di cui ai punti da *a*) a *g*) sottoindicati in originale o copia autentica ed in regola con le norme sul bollo, atti a dimostrare il possesso di uno o più dei seguenti titoli, ai fini della valutazione come in dettaglio previsto al successivo art. 5:

a) diploma di laurea o certificato di laurea nella ipotesi in cui l'Università non abbia ancora rilasciato il diploma, della laurea in ingegneria;

b) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

d) eventuale certificato di iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università od istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguito da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque svolta;

g) titoli attestanti il servizio svolto in qualità di ingegnere presso aziende di trasporto pubblico, presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nei titoli di cui sopra dovrà essere dettagliatamente indicato il settore o i settori delle aziende od amministrazioni presso le quali il candidato ha prestato servizio nella sua carriera alle dipendenze delle aziende o delle amministrazioni stesse, nonché il periodo nel quale le attività di cui ai titoli precedenti siano state svolte con funzioni dirigenziali.

Entro la stessa data di cui sopra dovranno essere inoltre presentati:

1) eventuali pubblicazioni scientifiche;

2) un dettagliato *curriculum vitae* con tutte le indicazioni ed elementi che, a giudizio del concorrente, comprovino la propria competenza ed attitudine a coprire il posto messo a concorso e che possano formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice agli effetti dell'attribuzione del punteggio.

Il termine stabilito al primo comma del presente articolo è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli, i documenti che perverranno oltre il termine stesso. Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati con l'osservanza delle formalità suindicate.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Il concorso sarà giudicato da una commissione esaminatrice che sarà nominata con apposita delibera del commissario governativo della Ferrovia sangritana e composta come segue:

Presidente:

a) dirigente generale, carriera tecnica, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Membri:

b) docente universitario esperto in materia di trasporti;

c) funzionario della carriera dirigenziale tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) direttore di esercizio della Ferrovia sangritana;

e) direttore amministrativo della Ferrovia sangritana.

Funzionerà da segretario della commissione un impiegato della Ferrovia sangritana.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 100 punti, da attribuire a ciascun candidato nei seguenti limiti:

a) punti 60 per i titoli;

b) punti 40 per il colloquio.

Agli effetti della valutazione dei titoli, nei limiti indicati al precedente punto sub *a*), saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) *Titoli accademici professionali e pubblicazioni*:

a) risultati conseguiti nel corso di studio della facoltà di ingegneria: fino ad un massimo di punti 10;

b) risultato conseguito all'esame finale di laurea: fino ad un massimo di punti 10;

c) altri titoli accademici o professionali:

punti 2 per altra laurea;

punti 2 per ogni diploma di specializzazione in settori interessanti i pubblici servizi di trasporto;

punti 2 per ogni corso di perfezionamento seguito da esami in settori interessanti i pubblici servizi di trasporto;

punti 2 per ogni vittoria in pubblici concorsi nel settore tecnico riservato ad ingegneri;

punti 1 per idoneità in pubblici concorsi nel settore tecnico riservato ad ingegneri;

d) per pubblicazioni interessanti il campo dei trasporti sino ad un massimo di punti 5.

2) *Esperienze utili e qualificanti*: massimo punti 30.

Servizio prestato quale ingegnere presso aziende di trasporto pubblico, ferrovie dello Stato ed amministrazioni della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

punti 3 per ogni anno di effettivo servizio con qualifica direttiva e/o dirigenziale;

punti 1,5 per ogni anno di effettivo servizio con altre qualifiche.

3) *Altre esperienze professionali*: massimo punti 20 per:

attività di libera professione in generale con conseguente iscrizione all'albo di uno degli ordini degli ingegneri costituiti nel territorio italiano;

attività di progettazione, direzione e collaudazione di lavori relativi alle infrastrutture dei trasporti od al materiale rotabile;

attività di consulenza tecnica nel campo dei trasporti;

servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al precedente punto 2).

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Saranno ammessi al colloquio, di cui al successivo art. 7, esclusivamente i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 30/60 nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Colloquio

Il colloquio si svolgerà a Lanciano, presso la sede della gestione, piazzale Stazione e verterà sui seguenti principali argomenti:

Parte I - *Nozioni tecniche fondamentali.*

1) Scienza e tecnica delle costruzioni; progettazione e verifica di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo o in cemento armato (normale o precompresso).

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettronica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche.

5) Elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - *Organizzazione ed esercizio dei trasporti.*

1) Modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento.

2) Elementi di pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio.

3) Nozioni fondamentali di economia dei trasporti.

4) Caratteristiche strutturali e funzionali delle ferrovie.

5) Tecnica della circolazione su rotaia (sistemi di esercizio, regolazione del traffico, segnalamento, impianti di sicurezza ecc.).

Parte III - *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri.*

1) Progettazione, costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture, ecc.).

2) Progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto.

3) Organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari ed attrezzi di cantiere.

4) L'armamento ferroviario e sue caratteristiche; costruzione manutenzione del binario.

5) Impianti vari per l'esercizio ferroviario compresi quelli riguardanti la trazione elettrica.

6) Passaggi a livello.

7) Apparecchiature sussidiarie per l'esercizio ferroviario.

8) Impianti per la circolazione e l'esercizio dei trasporti su strada.

Parte IV - *Trazione e materiale mobile.*

1) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli).

2) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ferroviari; loro progettazione e costruzione.

3) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli stradali; loro progettazione e costruzione.

4) Vari sistemi di trazione ferroviaria (diesel, elettrica, diesel-elettrica); loro caratteristiche fondamentali e relativo materiale rotabile.

5) Veicoli rimorchiati.

6) Manutenzione e riparazione del materiale rotabile e normative relative.

Parte V - *Nozioni tecniche-amministrative.*

1) Organizzazione delle aziende di pubblici servizi di trasporto con particolare riferimento a quelle ferroviarie;

2) Legislazione e norme relative alla costruzione degli impianti di trasporto e loro esercizio con particolare riguardo alle ferrovie concesse;

3) Regolamenti ferrotranviari;

4) Le gestioni governative;

5) Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

6) Disciplina relativa allo stato giuridico del personale autoferrotranviario; turni di servizio;

7) Nozioni sulla disciplina relativa alla concessione ed esercizio delle autolinee;

8) Conoscenza delle norme generali relative alla prevenzione degli infortuni;

9) Legislazione e normativa relativa alla esecuzione dei lavori pubblici;

10) Norme sulle opere in cemento armato e a struttura metallica;

11) Norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali da costruzione.

Art. 8.

Data colloquio

La data del colloquio sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata ai candidati ammessi al concorso, non meno di giorni quindici prima della data in cui si svolgerà il colloquio stesso.

Art. 9.

Graduatoria di merito

Espletato il colloquio, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata dai candidati sia nella valutazione dei titoli che in quella relativa al colloquio.

Non saranno dichiarati idonei e quindi esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che non avranno riportato almeno 28/40 nel colloquio.

A parità di punteggio complessivo tra titoli e colloquio, valgono, nell'ordine, i seguenti titoli preferenziali:

a) di essere coniugato, con figli;

b) la maggiore età.

Art. 10.

Accertamento idoneità e nomina

Il commissario governativo avvierà il vincitore all'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato per accertare la idoneità prescritta al punto 6) dell'art. 1 del presente bando.

La nomina al posto messo a concorso, subordinatamente al possesso dei suddetti requisiti, sarà conferita dal commissario governativo per la Ferrovia sangritana secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Produzione documenti

Il vincitore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della raccomandata r.r. con cui riceverà la comunicazione relativa, dovrà produrre alla gestione governativa per la Ferrovia sangritana i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbia superato il quarantacinquesimo anno di età;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato di godimento di diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato dell'esito di leva debitamente vidimato;

6) copia integrale dello stato matricolare o stato di servizio rilasciato dall'azienda, istituto o amministrazione di provenienza;

7) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità;

8) stato di famiglia o certificato di stato libero per i celibi;

9) codice fiscale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) del presente articolo, devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta della gestione governativa per la Ferrovia sangritana.

Art. 12.

Delibera di nomina
(Periodo di prova di sei mesi)

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di mesi sei, con delibera del commissario governativo della Ferrovia sangritana e dovrà assumere servizio, fissando la propria residenza a Lanciano, entro il termine di trenta giorni dalla

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «*Gazzetta Ufficiale*» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto *Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale* — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

data di partecipazione della delibera di nomina, salvo proroghe da concedersi da parte del commissario governativo stesso a suo insindacabile giudizio per comprovati motivi, senza di che si riterrà senz'altro rinunciatario e sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Nel caso che il posto a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, nonché per inidoneità accertata di cui all'art. 1 punto 6, la gestione governativa per la Ferrovia sangritana ha facoltà di procedere, entro il termine di anni due dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa

Art. 13.

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico del dirigente assunto sarà interamente regolato dal CCNL 9 giugno 1975, 5 dicembre 1979 e 1° luglio 1981, o da quello in vigore all'atto di assunzione, per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie e linee di navigazione interna, stipulato tra la Federazione nazionale imprese trasporti e Intersind e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali, nonché da ogni altra normativa applicabile.

Il trattamento economico è quello minimo fissato dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 14.

Restituzione documenti

I documenti ed i titoli non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Lanciano, addì 16 novembre 1982

Il commissario governativo: LANCASTERI

(5600)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 321 del 22 novembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, in Roma-Capannelle: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di perito chimico e a due posti di tecnico di laboratorio.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823230)